re approvato dal Ministero dei LL.PP. e da concedersi, previo parere favorevole della C.C.S., in merito al progetto stesso;

2)- di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, e cioè:

a)- tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b)- durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c)- applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo, nei primi venti anni, con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; ovvero, se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale, rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà